



Comune di Mirabella Imbaccari



Comune di San Cono

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(iscrizione AUSA n. 000557894)

Comune di Mirabella Imbaccari e comune di San Cono

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 60 e art. 36 comma 9/bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma MEPA di Consip Numero Gara ASP: 3646269

OGGETTO: "Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" del PNRR - Recupero e riqualificazione di aree degradate dei comuni del calatino - "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CAMPO SPORTIVO ACQUANOVA E SUA TRASFORMAZIONE IN PARCO URBANO " - CUP H19J22000760006 – CIG: 9938855A99.

L'importo complessivo dell'appalto: € 1.109.400,98, comprensivo di € 30.231,18 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo posti a base di gara, quindi, soggetto a ribasso è il seguente: € 1.079.169,80.

SEZIONE I: RIFERIMENTI NORMATIVI

I.1) Normativa di riferimento:

- a) Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.- Codice Appalti
- b) D.P.R. n.207/2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii .)
- c) D.L. n. 76 /2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
- d) LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

I.2) Riferimenti amministrativi

- **Delibera di Giunta municipale di approvazione amministrativa n. 48 del 29.06.2023**
- **Determina a contrarre n. 529 del 30/06/2023**

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

II.1) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice

Ente locale

II.2) Principali settori di attività: ente pubblico

II.3) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Mirabella Imbaccari

Indirizzo postale: Piazza Vespri, 1

Città: Mirabella Imbaccari, Codice postale: 95040

Paese: Italia

Punti di contatto: Area III – Infrastrutture e Territorio – 0933990031/17

Pec: cuc@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it

Indirizzo internet: www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it

II.4) Uffici Responsabili:

S'informa che gli uffici responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Ing. Adriano Di Francisca – corso Sicilia sn (sede provvisoria) 1 – Mirabella Imbaccari (CT) - Tel. 0933/990034

- mail: infrastrutture@comune.mirabellaimbaccari.ct.it

- per la procedura di gara: Dott. Ing. Di Francisca Adriano, Responsabile dell'Area III – corso Sicilia sn (sede provvisoria), Mirabella Imbaccari (CT)- Tel. 0933/990031/17 –

- e-mail: infrastrutture@comune.mirabellaimbaccari.ct.it

SEZIONI III: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX CAMPO SPORTIVO ACQUANOVA E SUA TRASFORMAZIONE IN PARCO URBANO " - CUP H19J22000760006

III.1.) Denominazione dell’Intervento: “. CUP: H19J22000760006. CIG **9938855A99**

III.2) Luogo di esecuzione: Comune di Mirabella Imbaccari NUTS: ITG17

III.3) Descrizione sommaria dell'intervento:

Il progetto consiste in interventi volti a restituire al comune di Mirabella Imbaccari un’area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino, concorrere ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado, promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, didattica, ricreative e turistiche anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali. A tale fine nel parco oggetto di intervento saranno create aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e strutture di ristoro, nonché giochi per i bambini ed attività didattiche.

III.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

CPV: Oggetto principale: 45236250-7

III.5) Importo dell’appalto:

Totale complessivo appalto € 1.109.400,98

Importo soggetto a ribasso € 1.079.169,80

compreso manodopera

Costi della sicurezza

non soggetti a ribasso € 30.231,18

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i Costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella determinazione dell’importo posto a base di gara ammontano ad € 173.619,59.

III.6) – Classificazione dell’opera:

III.6.1 – Categoria prevalente: OS24 clas III importo € 846.261,49

Categoria scorporabile/subappaltabile – OG11 cl I importo € 232.908,31

III.6.2 – Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di OS 24 3; vi sono categorie scorporabili come indicato nella tabella “A”.

TABELLA “A”

Descr. lav	Categ.	Importo	%	Categ. Prev. o scorpor.	Avvalimento. (si/no)	Subappalto (si/no)
VERDE E ARREDO URBANO	OS 24 cl III	€ 846.261,49	79,01	Prevalente	si	si
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 cl I	€ 232.908,31	20,99	Scorporabile	no	si

Relativamente ai requisiti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR n. 207/2010 tra cui l’art. 92 del DPR n. 207/2010. In caso di raggruppamenti i requisiti di qualificazione sono quelli di cui all’art. 92 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010.

III.6.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del "Codice", **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del "Codice".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede, per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del "Codice", sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; -dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del "Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del "Codice", la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse sia strumentali che umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria con l'indicazione anche del Direttore Tecnico messo a disposizione. Inoltre, se necessaria, deve essere espressamente indicata la certificazione ISO messa a disposizione dall'ausiliaria.**

III.6.4 - Subappalto:

Il subappalto, giusta previsione art. 105 comma 2 così come modificato con la Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., è consentito nella misura massima consentita dalla legge.

Nel caso di subappalti o subcontratti, rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate dal DPCM del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 (come aggiornato dal DPCM 4

novembre 2016), i “subappaltatori” e “sub affidatari” dovranno essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’O.E. ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. L’Impresa deve osservare relativamente all’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi quanto contenuto nella deliberazione dell’Autorità – AVCP n. 35 del 03/09/2008 avente ad oggetto “Attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi”.

III. 6.5 – Forma dell’appalto/modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

III. 7) Termine di esecuzione:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

E’ prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d’urgenza di cui all’art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

III.8) Varianti

Per le varianti vedere le prescrizioni di cui all’articolo 25 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui si intendono richiamate integralmente.

SEZIONE IV: MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

IV.1) Modalità di affidamento:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Secondo le previsioni dell’art. 133, comma 8, del Codice, si procederà ad esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

L’inversione procedimentale non trova applicazione ove il numero dei concorrenti sia inferiore a cinque. In tal caso sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all’apertura dell’offerta economica dopo l’esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta, con esame delle annotazioni ANAC e con il ricorso, ove previsto dall’art. 89 comma 9 del Codice del soccorso istruttorio; in questo caso opera ai fini dell’anomalia dell’offerta, l’art. 97 comma 6, in base ad elementi specifici da giustificare.

IV.2) Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribasso **con 2 (due) cifre** decimali sull’importo complessivo a base di gara, **€ 1.079.169,80** al netto dei costi della sicurezza specifica (punto 4 allegato XV del D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso, pari a **€ 30.231,18**. In presenza di offerte uguali si procederà, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”, il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci) in tal caso si aggiudica all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta, comunque, salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Commissione di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

V.1- Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

V.2- Requisiti di partecipazione:

V. 2.1) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

V.2.2) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma. 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e cioè possesso, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività prevalente corrispondente o simile ai lavori da appaltare.

I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento e devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata.

Nel caso di consorzi, gli stessi dovranno indicare le singole imprese designate quali esecutrici, dovendosi accertare in capo alle medesime i suddetti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante potrà acquisire d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, pertanto, l'operatore economico dovrà indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle necessarie informazioni.

V.2.3) Requisiti speciali

Trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve fare riferimento a contratti regolarmente eseguiti (art. 58 comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa che gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati.

V.2.4) Soggetti non ammessi a partecipare alla Gara

1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del "Codice";

2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato previsto dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 D.Lgs. 39/2013.

V.3) - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 c. 1 e 216 c. 13 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC; l'operatore economico dovrà munirsi di apposito documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio FVOE, dell'A.N.A.C..

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema FVOE, per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate prima della trasmissione dell'istanza di partecipazione.

Nel caso di ricorso all'avvalimento il PASSOE, dovrà essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria.

Per tutti gli O.E. ammessi, in corso di gara si procederà ad accertare le eventuali annotazioni sul Casellario informazione ANAC.

V.5) Garanzia a corredo dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.

V.6) Finanziamento e pagamenti:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22/04/2022. **A valere sui fondi della "Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" del PNRR - Recupero e riqualificazione di aree degradate dei comuni del Calatino - "**

Tutte le comunicazioni compreso quelle afferenti il soccorso istruttorio, avverranno esclusivamente tramite la piattaforma MEPA. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno riscontrare le richieste sulla medesima piattaforma.
SEZIONE VI: PROCEDURE

VI.1) Presentazione delle offerte: Ai sensi dell'art. 58 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm. ii. a mezzo piattaforma MEPA.

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno **far pervenire i documenti indicati** nel Disciplinare di Gara e tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MEPA, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il **termine perentorio delle ore 11.30 del 27.07.2023** termine ultimo ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nella piattaforma MEPA.

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma MEPA.

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

VI.2) Periodo minimo durante il quale l'O.E. è vincolato alla propria offerta.

Il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del "Codice" di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro i termini assegnati nella richiesta di conferma sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.

VI.3) Celebrazione della gara

a) la gara sarà esperita **giorno 27.07.2023, con inizio alle ore 11:45** (eventuali differimenti saranno opportunamente resi noti ai candidati, anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente).

b) Le sedute di gara si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di discontinuità delle sedute pubbliche, l'avviso della data della successiva sarà comunicata alle ditte partecipanti nel rispetto dell'art. 29 del "Codice" a mezzo piattaforma telematica sul portale Appalti assumendo valore di notifica.

c) alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Soltanto i Legali Rappresentanti (L.R.) dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti L.R., potranno effettuare dichiarazione a verbale.

SEZIONE VII - ALTRE INFORMAZIONI

VII.1) Informazioni complementari:

a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di svolgimento della gara e di aggiudicazione.

b) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016.

c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

d) Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa con modalità elettronica, pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale.

e) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5), dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3), devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

f) Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. N. 50/2016 l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

g) Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Pertanto, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

SEZ. VIII PROCEDURE DI RICORSO

VIII.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso il presente bando e gli atti di gara è esperibile unicamente il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata a Catania

VIII.2) Presentazione del ricorso

Il ricorso avverso il presente Bando deve essere notificato all'Ente aggiudicatore secondo i modi e i termini di cui all'art. 120 cpa, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Mirabella Imbaccari, 30.06.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA



Comune di Mirabella Imbaccari



Comune di San Cono

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(iscrizione AUSA n. 000557894)

Comune di Mirabella Imbaccari e comune di San Cono

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

(art. 60 e art. 36 comma 9/bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Procedura di Gara Telematica MEPA ASP 3646269

OGGETTO: "Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" del PNRR - Recupero e riqualificazione di aree degradate dei comuni del Calatino "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CAMPO SPORTIVO ACQUANOVA E SUA TRASFORMAZIONE IN PARCO URBANO" - CUP H19J22000760006 - C.I.G.: 9938855A99.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando disciplinanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal comune di Mirabella Imbaccari – prov. Catania, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, alla procedura di svolgimento della gara e ai criteri di aggiudicazione.

L'affidamento in oggetto avverrà con l'utilizzo del mercato elettronico (MEPA) secondo quanto previsto negli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 (d'ora in avanti Codice) mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del "Codice", con il calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del Codice medesimo che non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e con la procedura di inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice.

Luogo di esecuzione dell'appalto: **Comune di Mirabella Imbaccari-** Codice NUTS: **ITG17**

CPV: 45236250-7

Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del *codice* è il **Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA**

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara:

- 1) Elaborati progettuali economici e grafici;
- 2) Bando di Gara

3) Disciplinare di gara

4) Modello Dichiarazione Protocollo di Legalità C. A. dalla Chiesa.

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del "Codice", i concorrenti sono tenuti ad indicare, in fase di registrazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice" a mezzo **piattaforma telematica MEPA**.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In nessun caso la S.A. potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente al momento della registrazione sul portale gare. Si provvederà altresì, nel rispetto dell'art. 29 del "Codice" alle pubblicazioni di rito. Ai fini dello svolgimento della gara tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori Economici avvengono mediante la Piattaforma informatica **MEPA**.

Le richieste di chiarimenti da parte degli O.E. concorrenti dovranno pervenire alla "Stazione Appaltante" esclusivamente mediante la piattaforma telematica attraverso l'apposita sezione, nell'area riservata alla presente Gara entro il termine indicato nel bando giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviate per PEC o altro mezzo al di fuori del portale gare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante si ritiene si d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancata risposte ai concorrenti che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica ecc.).

E pertanto onere degli O.E. concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

2.3 OGGETTO DELL'APPALTO: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CAMPO SPORTIVO ACQUANOVA E SUA

**TRASFORMAZIONE IN PARCO URBANO " - CUP H19J22000760006 - C.I.G.:
9938855A99 - CPV 45236250-7**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **1.109.400,98**, inclusi i costi della sicurezza, pari ad € **30.231,18** non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo posto a base di gara ammontano a € 173.619,59.

3. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

3.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato alla parte III Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA € 1.079.169,80 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € **39.317,37**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 45 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del *Codice*. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice* i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;

In particolare, gli Operatori Economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del "Codice nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del "Codice", nello specifico:

- I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell'art. 48, comma 7,1^ periodo del "Codice", non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del "Codice", salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del "Codice", è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. La partecipazione e la costituzione dei Consorzi Ordinari di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del "Codice". Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 92 del "Regolamento di esecuzione".
- i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1^ periodo del "codice", non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del "Codice", salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del "Codice", è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei Raggruppamenti Temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del "Codice". Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al raggruppamento di cui all'art. 92 del "Regolamento di esecuzione".
- i consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese Artigiane indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice", sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2^ periodo del "Codice", per quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra Società Cooperative. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del "Codice è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all 'art. 92 del "Regolamento di Esecuzione".
- I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice", sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7,2^ periodo del "Codice", per quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del "Codice", eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del "Codice è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre devono essere indicate le quote di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 92 del "Regolamento di Esecuzione".

- Le reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f del *Codice* rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di ordine comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete preveda mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di partecipazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un R.T.I. costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

- I soggetti indicati ai sensi dell'art. 45 lettera g) del "Codice", che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.
- Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001.

Nel caso di subappalti o subcontratti, rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate dal DPCM del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 (come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), i "subappaltatori" e "subaffidatari" dovranno essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'O.E. ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d."black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministro delle economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità riportate nel modello di domanda costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012.

I partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi per l'impiego della propria manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITO DI IDONEITA'

- Iscrizione, nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.

Il concorrente non stabilito in Italia o in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.83 comma 3 del *Codice*, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione qualora non esista un collegamento diretto con il sistema FVOE il concorrente inserisce la relativa documentazione nel predetto sistema.

7.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE

Trattandosi di lavori di importo superiore a € 150.000,00, gli Operatori Economici hanno l'obbligo del possesso dell'Attestazione SOA. **Le categorie di lavori di cui alla seguente tabella "A" possono essere eseguite dall'appaltatore o essere subappaltate.**

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come indicato nella tabella "A".

TABELLA A

Descr. lav	Categ.	Importo	%	Categ. Prev. o scorpor.	Avvalimento. (si/no)	Subappalto (si/no)
VERDE E ARREDO URBANO	OS 24 cl III	€ 846.261,49	79,01	Prevalente	si	si
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 cl I	€ 232.908,31	20,99	Scorporabile	no	si

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente/richiesta per l'importo totale dei lavori classifica III bis ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente classifica II e alla categoria scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di raggruppamenti i requisiti di qualificazione sono quelli di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010. Per R.T.I. Verticali l'attività principale è quella prevalente.

Eventuale riferimento a possibile avvalimento

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) g) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione di cui all'art.83 comma 1 lettere b) e c) del *Codice* nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrice e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

N. B. nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice e tenuto conto di quanto stabilito dall'art.92 del DPR 207/2010.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito dell'idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del "Codice", **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del "Codice".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obblighi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del "Codice", sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del "Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del "Codice", la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse sia strumentali che umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria con l'indicazione anche del Direttore Tecnico messo a disposizione.

9. SUBAPPALTO

Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concesse in subappalto senza che nell'istanza di partecipazione siano state preventivamente individuate e senza l'osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105). Il concorrente pertanto indica all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 e ss.mm.ii. del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La stazione Appaltante, prima di concedere l'autorizzazione, verificherà che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% dell'importo dei lavori** e precisamente di importo pari ad **€ 22.188,02** salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del *Codice*.

La garanzia per l'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per gli altri O.E. partecipanti è svincolata con la comunicazione di aggiudicazione. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art 103 comma 1 del Codice.

Tale impegno, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, non è richiesto alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato depositati presso la tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve esse al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso la Tesoreria comunale codice IBAN IT 59 N 05036 84060 T21021020023
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'art.93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi->

[pub/soggettinonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf)

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo Mod. 1.1 “garanzia fideiussoria provvisoria” approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per **almeno 180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del CC, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti al regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale dichiarazione di impegno, non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93 comma 8 del “Codice”).
 - e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussorio che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
 - f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice su richiesta della stazione appaltante **per l’ulteriore periodo indicato**, a pena di esclusione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del “Codice”, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del "Codice" non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'importo della garanzia del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta del possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti o rendendo le necessarie dichiarazioni se microimpresa.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice o di aggregazione di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese costituendo il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete e/o dalle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria (a condizione che venga comprovato che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta), la presentazione della garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice (con decorrenza dalla data di rilascio della predetta cauzione).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Non è sanabile, e quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € **165,00** (centosessantacinque/00 euro), come delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022,, secondo le modalità stabilite dall'ANAC, allegando, quale condizione di ammissibilità dell'offerta pena l'esclusione – alla documentazione di gara, ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici di € **165,00** (centosessantacinque/00 euro).

È altresì motivo di esclusione in quanto condizione di inammissibilità dell'offerta l'omesso o ritardato versamento del contributo ANAC e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge (L.266/2005 art. 1 c.67)

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. interamente in modalità telematica mediante la piattaforma Mepa.

Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute da questa Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo del portale Mepa.

Gli Operatori Economici partecipano alla gara telematica per mezzo dei propri legali rappresentanti registrati al Sistema.

Ciascun operatore può presentare offerta singolarmente oppure in forma riunita compilando le procedure disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it.

Il concorrente che intende partecipare in forma riunita in sede di presentazione dell'offerta deve indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori Economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte alla compilazione dell'offerta.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della piattaforma e, in particolare delle sessioni dei manuali dedicati alle **GARE TELEMATICHE IN MODALITÀ ASP.**

Il bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale MEPA Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- 1) essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscriva l'istanza di partecipazione e l'offerta. I titolari o i Legali Rappresentanti degli O.E. che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da

AgID, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

3) essere abilitati nel portale MEPA;

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione l'Amministrazione NON è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla Gara di che trattasi entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 11.30 del giorno ventisette del mese di luglio 2023** le seguenti buste digitali/plichi telematici:

A –Busta A- Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

1) Indice completo del contenuto della busta;

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

B – Busta B- Offerta Economica, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La documentazione richiesta in ciascuna busta digitale dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip. o winrar ecc.).

Pagamento dell'imposta di bollo – modello F23

I pagamenti delle **due** imposte di bollo, uno per la domanda di partecipazione ed uno per l'offerta economica, ciascuna di € 16,00, dovranno avvenire **con due distinti modelli F23**, utilizzando il modello F23 scaricabile dal Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate di Catania debitamente compilato tenendo conto quanto di seguito precisato:

- Del codice tributo 456T;

Della causale del pagamento imposta di bollo procedura aperta con **9938855A99**.

A comprova del pagamento effettuato il concorrente dovrà inserire copia informatica di ogni modello F23 nella busta digitale amministrativa e nella busta digitale economica.

La mancanza del pagamento del bollo non costituirà causa di esclusione dalla Gara ma la circostanza sarà segnalata da questa stazione Appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con onere e spese a carico del concorrente.

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. Il procuratore allega copia conforme della relativa procura.

E' causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o l'offerta economica in documenti contenuti nella documentazione amministrativa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea sono resi mediante documentazione idonee equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Il procuratore allega copia conforme della relativa procura.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro i termini assegnati nella richiesta di conferma sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencati dal disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena d'esclusione dalla gara, a condizione che sia ugualmente prodotta domanda di partecipazione completa di tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. La mancata sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni prodotte come della cauzione, pur non comportando l'esclusione, richiederà la regolarizzazione attraverso la trasmissione della medesima.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del "Codice".

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine di cinque giorni naturali e consecutivi** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del "Codice" è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del "Codice" sono considerate inammissibili le offerte:

a) in relazione alle quali il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La trasmissione di documentazione/dichiarazione incompleta, diversa e non corrispondente a quella richiesta in sede di soccorso istruttorio, se ritenuta non adeguata per la regolarizzazione dell'istanza, comporterà, sentito il RUP, l'esclusione. Analogamente la trasmissione di quanto richiesto per la regolarizzazione dell'istanza oltre i termini previsti comporterà l'esclusione. Tutte le comunicazioni ed in particolare quelle afferenti il soccorso istruttorio, avverranno esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno riscontrare le richieste sulla medesima piattaforma. Pertanto le stesse dovranno fornire in fase di registrazione il proprio indirizzo PEC.

14 – BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Domanda di partecipazione;

2) DGUE;

3) Documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, è redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato A/1 Schema domanda di partecipazione e comunque deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al possesso dei requisiti speciali, indicati **agli articoli 6 e 7** del presente disciplinare. Dovrà, altresì, contenere le dichiarazioni integrative di cui **al punto 14.2**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per la quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Operatore Economico concorrente. Qualora

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del

D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dalla visura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende, altresì, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. dichiarazione in ordine alla presenza o meno di soggetti muniti di potere di controllo;
2. dichiarazione in ordine alla presenza o meno di condanne sul proprio casellario giudiziale;
3. dichiarazione in ordine alla presenza o meno di soggetti cessati/fusioni;
4. dichiarazione di voler ricorrere o meno al subappalto;
5. dichiarazione di voler ricorrere o meno all'avvalimento;

6. Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
 7. dichiarazione del domicilio fiscale, partita IVA, dell'indirizzo PEC dichiarato al momento della registrazione, ai fini della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 8. dichiarazione sulla remuneratività dell'offerta economica presentata.
 9. dichiarazione in materia di personale - ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
 10. dichiarazione di non assoggettabilità alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.l. 198/2006 (Codice delle pari opportunità fra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).
 11. dichiarazione di non versare nelle situazioni di cui all'art.2 comma 2 della Legge Regionale 15/2008.
 12. dichiarazione di accettare il **protocollo di legalità** ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593 (Protocollo di legalità) indicato nella domanda di partecipazione;
 13. dichiarazione di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari es. clausole del Capitolato speciale eccetera, per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 14. dichiarazione di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. (black list)***
15. dichiarazione in ordine all'autorizzazione in corso di validità ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010)
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice***
16. dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 93 , comma 7 del Codice;
 17. dichiarazione di autorizzazione o meno ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. a) del Codice.
 18. dichiarazione in ordine, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.).
19. impegno a fornire dati esatti e corrispondenti al vero al titolare del trattamento (Comune di Mirabella Imbaccari) nella consapevolezza che il rifiuto o mancato conferimento di dati obbligatori alle finalità contrattuali potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento a stipulare il Contratto.

20. dichiarazione in ordine al ricorso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.383 e ss.mm.ii.
21. dichiarazione sulla regolarità delle posizioni presso gli Enti Previdenziali e assicurativi.
22. dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori o di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quando di seguito indicato.

Parte I –Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B. alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata consorziata o come ausiliaria di altro concorrente;
- 4) originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE anche a firma** dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D da parte del concorrente.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al par. 6 del presente disciplinare.(Sez. A-B- C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis),c-ter), c-quater), l) e lett. f-bis e f-ter del Codice come previsto nel modello di istanza].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, comma 1, 2 e 5 lett.c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80 comma 1, 2 e 5 lett.c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1,2 e 5 lett. c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato preso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
2. **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. Contratto di avvalimento (eventuale).
4. Certificazioni comprovanti i requisiti dichiarati
5. **FOTOCOPIA** di un documento d' identità in corso di validità.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD (***o in alternativa***)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. – BUSTA DIGITALE ECONOMICA

L'Offerta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A.

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

La busta digitale deve contenere **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto di IVA e altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la terza. Il ribasso percentuale sul prezzo dell'appalto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, in caso di discordanza vale l'indicazione in lettere.
- b) La stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del “Codice”. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del "Codice". Ai sensi del predetto comma 10 l'Amministrazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 97 comma 5 lett. d) prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai **paragrafi corrispondenti**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016,

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda cifra decimale. Il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice" procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell'offerta calcolata ai sensi del medesimo art. 97 del Codice commi 2, 2 bis. Quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla suddetta soglia.

Qualora l'offerta di maggior ribasso così calcolata che più si avvicina alla soglia sia stata ugualmente prodotta da più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta pubblica, **esclusivamente al sorteggio** per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice", il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque). Qualora il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque), si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della SEGGIO di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA A NORMA DELL'ART.133 C. 8 DEL CODICE

La prima seduta pubblica avrà luogo alle **ore 11:45 del 27.07.2023** secondo le modalità telematiche del portale.

Secondo le previsioni dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà ad esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come di seguito:

- 1) Verifica dei partecipanti e del rispetto del termine di presentazione dell'offerta per l'ammissione;
- 2) Apertura delle offerte economiche¹, esame e lettura, da esperire nella prima seduta di insediamento della Seggio di gara, dopo la verifica di cui al punto 1); concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi per i quali non è stata accertata mancanza, incompletezza e/o irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara e che non potranno essere sanate ma determineranno l'esclusione immediata del concorrente. Infatti, in tale fase non è prevista secondo l'art. 83, comma 9, del Codice Appalti l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
- 3) Ultimata la fase di cui al punto 2) ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- 4) Individuazione della graduatoria a seguito dell'esclusione automatica; ai sensi dell'art. 95 comma 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte;
- 5) Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Seggio di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti;

¹ Laddove la piattaforma MepA non consentisse l'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica prima della conclusione dell'apertura e dell'esame della documentazione amministrativa, si procederà nel seguente modo: preliminarmente, si apriranno i plichi contenenti la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti che formalmente hanno prodotto istanza completa di allegati, senza, tuttavia, procedere con il suo esame. Si opererà l'ammissione fittizia di tutti gli operatori così da potere chiudere la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa. Rese visibili le offerte economiche, si potrà procedere così come indicato.

- 6) Verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1^a e 2^a posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice, così che, in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1° e al 2° posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione;
- 7) L'inversione procedimentale non trova applicazione ove il numero dei concorrenti sia inferiore a **cinque**. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta, con esame delle annotazioni ANAC e con il ricorso, ove previsto dall'art. 89 comma 9 del Codice del soccorso istruttorio; in questo caso opera ai fini dell'anomalia dell'offerta, l'art. 97 comma 6, in base ad elementi specifici da giustificare.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica del costo del personale ai sensi dell'art. 95 c. 10 procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi

all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo secondo lo schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. ULTERIORI INFORMAZIONI

1) Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale.

2) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio

del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del "Codice". **3)** Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

4) La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del "Codice."

5) Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Seggio di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti ed avranno valore di notifica.

6) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla S.A. ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare:

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- per INAIL: codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per INPS: matricola aziendale e sede istituto;
- per CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

7) Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i. deve essere indicato se l'impresa per l'esecuzione dei lavori intende avvalersi di noli a freddo.

8) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell'art. 216, comma 13, del "Codice" attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), da produrre in sede di partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema FVOE o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

9) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare.

- 10) Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l'impresa si impegna ad accettare il Protocollo di Legalità. ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593 L'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto.
- 11) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, periodo 1°, del "Codice" al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la S.A. accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità a quanto previsto dal disciplinare al punto 14. 2.
- 12) È esclusa la competenza arbitrale;
- 13) L'Operatore Economico, in sede di offerta:
- elenca, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; - attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; - attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - indica, ai sensi dell'art.80, comma 3 del "Codice", i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti" come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017, ovvero:
 - a) del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - b) dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;
 - c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;
 - d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- indica i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- indica se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia stato interessato o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica la relativa denominazione, sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le carica ricoperta.

20. CLAUSOLA SOCIALE

Non è previsto alcun obbligo finalizzato alla tutela dei livelli occupazionali non sussistendo alcun contratto in essere nel Settore oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltagirone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.) alle disposizioni del [Regolamento UE 2016/679](#), circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali - con strumenti informatici – con l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione e tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale, costituenti la base giuridica del trattamento.

Mirabella Imbaccari, 30.06.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Ing. Adriano Di Francisca